

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

DECERTIFICAZIONE

Il 1° gennaio 2012 è entrato in vigore l'art.15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011 n.183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)”, che ha modificato alcune norme in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive contenute nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n.445?. Le modifiche introdotte sono dirette a consentire la “decertificazione” nei rapporti tra la PA e i privati, mediante l’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificant da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.

Rilascio di certificati da parte delle Pubbliche Amministrazioni

Le certificazioni rilasciate dalle PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Pertanto l’ente camerale puo’ rilasciare certificati solo se questi devono essere prodotti a soggetti privati (ad es. banche, imprese, ecc.). Nei rapporti con gli organi delle PA ed i gestori di pubblici servizi, invece, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà. Sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Le PA ed i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere ed accettare i certificati rilasciati da altre PA perché ciò comporta la violazione dei doveri d’ufficio. ai sensi della nuova formulazione dell’art. 74 c. 2, del D.P.R. 445/2000.

Attività di controllo delle PA

La legge 183/2011 ha anche disciplinato le modalità con le quali le Pubbliche amministrazioni verificano il contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Per adempiere alle nuove norme il sistema delle Camere di Commercio ha creato un servizio centralizzato, tramite il portale <http://verifichepa.infocamere.it> , (al quale occorre abilitarsi previa iscrizione iniziale all’indice delle Pubbliche Amministrazioni-IPA). Tale servizio consente a tutte le PA di controllare direttamente ed in tempo reale la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro Imprese. In particolare permette agli utenti abilitati di ottenere: a) il documento di verifica autocertificazioni; b) gli elenchi di Pec società.

La Camera di Commercio di Latina, ha adottato le seguenti misure organizzative:

Ufficio responsabile: Ufficio unico controlli-Area Anagrafica.

Termini di risposta: giorni 30 dalla richiesta.

Rilascio documenti: visure

Dati da verificare	Ente Richiedente	Modalita' di verifica
Dati (escluso antimafia) contenuti PA e privati gestori di pubblici nelle visure camerali	PA e privati gestori di pubblici servizi	Tramite il portale http://verifichepa.infocamere.it
Documentazione antimafia	PA e privati gestori di pubblici servizi	Dal 13 febbraio 2013 la richiesta puo' essere presentata esclusivamente alla prefettura competente
Dati in possesso della Camera di PA e privati gestori di pubblici Commercio di Latina non pubblicati nelle visure camerali	servizi	Pec:area.anagrafica@legamail.it

Si precisa che le specifiche richieste di controllo rivolte alla Camera di Commercio di Latina devono pervenire all’Ufficio Unico Controlli, con nota sottoscritta dal dirigente di settore o dal responsabile del procedimento, tramite:

- posta elettronica certificata all’indirizzo: area.anagrafica@legalmail.it

Si evidenzia che il Ministero della Pubblica Amministrazione, in risposta ad apposito quesito, ha chiarito che i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui all’art.40 del DPR n.445/2000, “solo nei rapporti con l’utenza e nei rapporti tra loro”. Al di fuori di tali casi, quindi, i gestori di pubblici servizi possono accettare i certificati con la dicitura inserita in ossequio alla norma di cui alla Legge n.183, del 2011, in quanto operano a tutti gli effetti quali soggetti privati.

Per informazioni:

Ufficio Unico Controlli -CCIAA-
Via Umberto I , n.80, 04100 Latina.
Tel. 0773 672288 – 672234 – 672235
ufficio.controlli@lt.camcom.it

Modulistica e documentazione:

- [Modello PA per verifica dichiarazioni sostitutive](#)
- Direttiva Ministeriale n.14/2011:
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/879401/direttiva_ministro_n14.pdf

Riferimenti normativi
Art.35, comma 3, D.lgs n.33/2013 e s.m.i.

Aggiornato al 18 giugno 2018

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Ven 02 Dic, 2022

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (1 vote)

Rate

